

### **Brindisi, capitale d'Italia (8 settembre 1943)**

L'attuale manualistica dedica poche righe all'armistizio e, puntando su Resistenza e riorganizzazione dello Stato, passa dall'8 settembre 1943 a Salerno, dimenticando Brindisi e il suo territorio quali tiepida incubatrice della nuova Italia, magari senza nemmeno l'alimentazione elettrica e il tepore sufficiente, piuttosto che solo teatro degli ultimi atti di gente che c'era anche prima del Ventennio e che forse pensava di poterci stare dopo. Al «quasi silenzio» attuale vanno opposte le poche righe di Giorgio Candeloro nella sua «Storia dell'Italia moderna». Parlò del «disastro del settembre '43» e aggiunse: «il grande conflitto mondiale assunse in Italia anche il carattere di guerra civile. Infatti, mentre dall'11 settembre in poi ricomincia a funzionare a Brindisi, pur con un'organizzazione e un'efficacia molto ridotte, il governo Badoglio, considerato legittimo in quanto prosecuzione di quello in carica l'8 settembre e riconosciuto dagli alleati, il 18 Mussolini annuncia ...l'istituzione della repubblica...».

E dunque, se il gran libro della storia già perde elementi che ricordano l'approdo della corvetta «Baionetta» il 10 settembre e la sistemazione, nei palazzi brindisini, della sede dei ministeri, è utile che non si perda il concetto di riordino dello Stato. È la scienza giuridica, che ricorda come elementi costitutivi di esso siano il popolo, il territorio e la sovranità. Ebbene, dall'11 settembre di 70 anni addietro - il "nostro" 11 settembre -, lo Stato c'era: poco ampio e con una popolazione risibile, ma c'era. E da qui si provvide a emanare nuove leggi, necessarie al ripristino della certezza dei rapporti nella vita del Paese. Le leggi vanno promulgate e pubblicate - dice l'ABC del diritto - ed a Brindisi esse videro la luce sulla «Gazzetta Ufficiale» che si stampava nella «Tipografia del Commercio V(incenzo) Ragione», diceva l'ultima riga di testo utile di questi documenti, il cui gerente era Vittorio Testi. Il primo numero «Serie speciale - anno 84° - numero 1/B» fu pubblicato giovedì 18 novembre 1943, in luogo «P. M. 151». A scorrere i titoli si notano subito i provvedimenti di riordino, non tanto e non solo per quella comunicazione della Presidenza del Consiglio, con cui si informava che, grazie a diversi passaggi, era stato varato il cosiddetto «Governo dei Sottosegretari», magari sotto la spinta del malcontento dei primi Comitati di liberazione nazionale. Si pensi, ad esempio, che il Regio decreto 30 ottobre 1943, n.1/B risolve una questione formale di grande importanza. Parla dell'«Apposizione del "Visto" alle leggi ed ai decreti» durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra, e lo risolve

stabilendo che il visto va apposto dal «capo del Governo», cioè Badoglio, il quale appunto appose il “visto” a quel decreto proprio in virtù della stessa norma che si stava emanando. Subito dopo - Regio Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B - ecco l'altra norma rilevante: «Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Rr. Decreti e d'altri provvedimenti», nonché decisione - con Regio Decreto 30 ottobre 1943, n. 3/b - della «Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno». Con Regio decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, ancora, si provide alle «Attribuzioni di Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi ministri». E da questo decreto legge in avanti si può dire che la macchina burocratica fu ripristinata, con una costante: il sorvolo sulle formalità richieste perchè i provvedimenti avessero efficacia. Non dispregio per queste, ma effettivo riconoscimento delle stesse e piena sottomissione ad esse «non appena - dicono i singoli dettati - le circostanze lo permetteranno». Da «P. 151» furono stampate 6 «Gazzette Ufficiali» nel 1943 e 6 nel 1944. L'11 febbraio 1944 il governo passò a Salerno e mercoledì 16 febbraio 1944 la «Gazzetta Ufficiale» reca come luogo di stampa la città campana. Pubblicò «Provvedimenti circa il ritorno all'Amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato». Il fazzoletto di terra dov'era l'Italia ufficiale si era allargato: stava assumendo un'altra fisionomia, fisica e politica. Brindisi non era più capitale, se mai lo era stata.

angelo sconosciuto

# GAZZETTA



# UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

SI PUBBLICA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI · P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	30	
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	15	
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	2	
Al solo « BULLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)									
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 50 - Un fascicolo - Prezzi vari.		All'Estero	Abbonamento annuo . . . L. 100 - Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati					

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B  
Apposizione del « Visto » alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2
- REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2/B  
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2
- REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3/B  
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3
- REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4/B  
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3
- REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5/B  
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4
- REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6/B  
Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7/B  
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8/B  
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. Pag. 6
- REGIO DECRETO 16 novembre 1943.  
Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri. Pag. 6
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 9/B  
Suppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la Esposizione Universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista. Pag. 7
- REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B  
Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate. Pag. 7
- BANDI**
- Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati. Pag. 8

## PRESIDENZA

### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

- per l'interno, l'avv. Vito Reale;
- per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;
- per le finanze, Guido Jung;
- per la guerra, il generale Taddeo Orlando;
- per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;
- per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;
- per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;
- per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;
- per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;
- per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;
- per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, il Maresciallo d'Italia Giovanni Messe a Capo di Stato Maggiore Generale in sostituzione del Generale d'Armata Vittorio Ambrosio, nominato Ispettore Generale del Regio Esercito, ed il Generale di Corpo d'Armata Paolo Berardi a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in sostituzione del Generale Mario Roatta.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 1/B

Apposizione del «Visto», alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)  
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;  
Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Visto il T. U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano e norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno visti e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 Ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)  
Il Guardasigilli: BADOGLIO

## REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 3/B.

Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti per rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza agguinzione alcuna.

Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta per rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

## REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943, n. 4/B

Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;

Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale. - Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello stato.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

# GAZZETTA



# UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 24 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	60
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 -	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 -
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

**S O M M A R I O**

**B A N D I**

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.  
Norme relative alla circolazione monetaria . . . . . Pag. 1

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.  
Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale . . . . . Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.)  
Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione . . . . . Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 6  
Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari . . . . . Pag. 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.  
Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto . . . . . Pag. 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.  
Proroga e sospensione di termini e prescrizioni . . . . . Pag. 4

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1  
Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari . . . . . Pag. 5

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2  
Requisizione del naviglio mercantile . . . . . Pag. 6

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3  
Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato . . . . . Pag. 7

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5  
Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 7

BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.  
Disciplina della pubblicazione delle Istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno . . . . . Pag. 8

**B A N D I**

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;  
Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;  
Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;  
Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina :

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia emessi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno girare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche legali e giuridiche ai sensi della vigente legislazione. I titoli suddetti, pertanto, non dovranno essere muniti di ulteriore girata.

Art. 2

I titoli di cui all'articolo precedente hanno potere liberatorio e dovranno anche essere accettati dagli

Conto corrente con la Posta

## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

P. M. 151 - Sabato 27 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI  
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120
	• semestrale	• 50		• semestrale	• 100		• semestrale	• 60
	• trimestrale	• 25		• trimestrale	• 50		• trimestrale	• 30
	Un fascicolo	• 2		Un fascicolo	• 4		Un fascicolo	• 4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 50 -			All'Estero	Abbonamento annuo . . . L. 100 -			
	Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

## S O M M A R I O

## B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8	
Arruolamento di volontari nel R. Esercito	Pag. 1
BANDO del 1° novembre 1943, n. 12	
Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili	Pag. 2
BANDO del 4 novembre 1943, n. 9	
Rassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovellieri e sulle merci trasportate	Pag. 2
BANDO del 4 novembre 1943, n. 10	
Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate	Pag. 3
BANDO del 4 novembre 1943, n. 11	
Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario	Pag. 4

## B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8	
Arruolamento di volontari nel R. Esercito.	
NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE	
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO	
Capo di Stato Maggiore Generale	

Visto l'art.1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di « reparti volontari » destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4

I militari appartenenti ai « reparti volontari » vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale con-

# GAZZETTA



# UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 8 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	{	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	{	Abb. annuo	L. 200
		semestrale	50			semestrale	100
		trimestrale	25			trimestrale	50
		Un fascicolo	2			Un fascicolo	4

### ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	{	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	{	Abb. annuo	L. 120
		semestrale	30			semestrale	60
		trimestrale	15			trimestrale	30
		Un fascicolo	2			Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	{	Abbonamento annuo	L. 50 -	All'Estero	{	Abbonamento annuo	L. 100 -
		Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11/B  
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12/B  
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B  
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14/B  
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15/B  
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16/B  
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17/B  
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18/B  
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico . . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19/B  
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro . . . . . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B  
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . . . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B  
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943 . . . . . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 22/B  
Modificazione all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza . . . . . Pag. 11

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23/B  
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1943.  
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . . . Pag. 12

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11/B  
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;  
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;  
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;  
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La prima parte della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti è così modificata:  
(il Nome del Re)  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia



# GAZZETTA UFFICIALE

DEL RE

## D'ITALIA

PARTE PRIMA

Sabato 18 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	30		semestrale	60
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	15		trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 -	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 -
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

### ERRATA - CORRIGE

Nel numero 4/B della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:

a) al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 5-12-1943 n. 18/B:

« ragguagliato a mese »  
invece di:

« ragguagliato a mesi »

b) al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n. 18/B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro  
2. - per i liquori dai 41 in sù » 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro  
2. - per i liquori dai 40 in sù » 150 al litro

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16-12-1942 n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche. . . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 25/B

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 26/B

Autorizzazione al Ministero delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, N. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto . . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Esami per Procuratore . . . . . Pag. 4

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre



# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SERIE SPECIALE

Anno 84<sup>o</sup>

P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943

N. 6

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## COMMERCIALI

### OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE

Società Anonima con Sede in BARI, Capitale L. 15.000.000

#### Avviso di Convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 dicembre 1943, alle ore 10, nella Sede Sociale, Via Dante Alighieri 13, per discutere il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- 2) Approvazione del Bilancio 30 settembre 1943, e provvedimenti relativi;
- 3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle Azioni e dei Titoli azionari dovrà essere fatto entro il giorno 25 dicembre 1943 presso la Segreteria Generale della Società, ovvero presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari, all'uopo delegata.

Qualora per qualsiasi ragione la prima convocazione andasse deserta, resta sin da ora fissata la seconda convocazione per il successivo giorno 1° gennaio 1944, medesimo ordine del giorno, medesimo locale e stessa ora.

Bari, li 14 dicembre 1943.

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illegibile)

1 (A pagamento).

### S. A. C. E. I. P. E. L. P.

Società An. Coop. Edilizia Impiegati Pensionati e Liberi Professionisti  
BRINDISI

#### Avviso di Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 dicembre 1943 alle ore 15, in prima e 16 in seconda convocazione, ove occorra, nella sede, al Corso Umberto 102 per trattare il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
  - 2) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1942.
  - 3) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.
- I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

Il Presidente: dr. De Pace

2 (A pagamento).

### UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO SEZIONE FARMACIA

Società Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato con sede in CASARANO (Lecce)

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nell'Aula terrena N. 1 g. del Palazzo Comunale San Domenico in Casarano per le ore 10 del giorno 9 gennaio 1944 in prima convocazione; per il giorno 16 detto gennaio; ed occorrendo ancora, in terza convocazione del successivo giorno 23 ripetuto gennaio, sempre per le ore 10 e nella suddetta aula, onde discutere e deliberare:

In Assemblea ordinaria;

- 1) Relazione dell'Amministrazione 1943;
- 2) Bilancio 1943;
- 3) Rapporto dei Sindaci.

Ed in Assemblea Straordinaria:

- 1) Proroga della Società;
- 2) Modifica integrale dello Statuto e denominazione sociale;
- 3) Elezione delle cariche sociali a norma del modificando Statuto.

Casarano 15 dicembre 1943.

p. Il Presidente (firma illegibile)

3 (A pagamento).

# GAZZETTA



# UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	60		semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30		trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 -	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 -
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione Pag. 4

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;  
 Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;  
 Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;  
 Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;  
 Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;  
 Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;  
 Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;  
 Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;  
 Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;  
 Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;  
 Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;  
 Sentito il Consiglio dei Ministri;  
 Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto con-

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 15 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI  
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . . . L. 100			All'Estero	Abbonamento annuo . . . . . L. 200 -			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## S O M M A R I O

## LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5  
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C.C. . . . . . Pag. 5
- REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 6  
Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R. . . . . . Pag. 6
- REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 7  
Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra . . . . . Pag. 7
- REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 8  
Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito . . . . . Pag. 8
- REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, N. 9  
Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici e d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici. . . . . Pag. 9
- REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, N. 10  
Attribuzioni straordinarie del Ministro delle Comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi . . . . . Pag. 10
- REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, N. 11  
Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S. M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito . . . . . Pag. 11
- DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944.  
Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50 . . . . . Pag. 12

## LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5  
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei C.C. R.R.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni:

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:-

## Art. 1

In deroga a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942, n. 360, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di esso, i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono tratti, in ragione di due terzi, dai

AGRIARIO

# GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA



P. M. 151 - Mercoledì 19 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI · P. M. 151  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA											
Nel Regno	{	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	{	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	{	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	{	Abb. annuo	L. 240
		" semestrale	" 100			" semestrale	" 200			" semestrale	" 60			" semestrale	" 120
		" trimestrale	" 50			" trimestrale	" 100			" trimestrale	" 30			" trimestrale	" 60
		Un fascicolo	4			Un fascicolo	8			Un fascicolo	4			Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	{	Abbonamento annuo	L. 100 -	All'Estero	{	Abbonamento annuo	L. 200 -
		Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
 Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## S O M M A R I O

### LEGGI E DECRETI

**REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, N. 12**  
 Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica . . . . . Pag. 13

**REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 13**  
 Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra. . . . . Pag. 14

**REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 14**  
 Obbligo di denunciare le scorte di carta e di materiali da stampa . . . . . Pag. 14

## LEGGI E DECRETI

**REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.**  
 Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica.

**VITTORIO EMANUELE III**  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni;  
 Visto il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;  
 Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;  
 Sentito il Consiglio dei Ministri;  
 Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle « Norme sulle indennità da corrisondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica » approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 - tabella 2 - è aumentata di L. 4 giornalieri per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornalieri per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

**VITTORIO EMANUELE**

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)  
*Il Guardasigilli: BADOGLIO*

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA



# UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 29 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA						
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 240		
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	60	semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30	trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4	Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)										
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 100 -			All'Estero . . . . .			Abbonamento annuo . . . L. 200 -			
	Un fascicolo - Prezzi vari.						Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.  
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

### ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di Domenico va sostituito con quello di Romeo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 15  
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 17
- REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16  
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile . . . . . Pag. 18
- REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17  
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria . . . . . Pag. 19
- REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18  
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere » . . . . . Pag. 19
- REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 19  
Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato . . . . . Pag. 20
- REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 20  
Norme integrative del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico . . . . . Pag. 20
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 21  
Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna . . . . . Pag. 20
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22  
Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 21
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23  
Disposizioni per la straordinaria amministrazione del Consiglio Provinciale dell'Economia . . . . . Pag. 22
- REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24  
Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri . . . . . Pag. 22

### DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.

Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto . . . . . Pag. 24

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna . . . . . Pag. 24

## LEGGI E DECRETI

### REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15.

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;  
Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1433, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;  
Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;  
Visto il R.D. 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;  
Visto il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;  
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;  
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 9 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI  
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	> 100		semestrale	> 200		semestrale	> 60		semestrale	> 120
	trimestrale	> 50		trimestrale	> 100		trimestrale	> 30		trimestrale	> 60
	Un fascicolo	> 4		Un fascicolo	> 8		Un fascicolo	> 4		Un fascicolo	> 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	{ Abbonamento annuo . . . L. 100 - Un fascicolo - Prezzi vari.			All' Estero	{ Abbonamento annuo . . . L. 200 - Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati						

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

## S O M M A R I O

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini Italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. . . . . Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea Istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello. . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 29.

Temporanea modifica agli art. 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario. . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 28

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;

Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;

Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;

Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;

Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:



Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 12 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI · P. M. 151  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	60		semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30		trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo			L. 100 -	All'Estero	Abbonamento annuo			L. 200 -	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	
	Un fascicolo			Prezzi vari.		Un fascicolo			Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.  
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.  
Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. . . . . Pag. 29
- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.  
Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 35
- DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1944.  
Sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui servizi in concessione . . . . . Pag. 35
- BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16  
Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra . . . . . Pag. 36

## LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.  
Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;  
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 - 1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915 - 1918 vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in s. p. dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti concorsi per titoli per il reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali delle seguenti aliquote di ufficiali:



Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E F

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI  
 O L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA

SALERNO

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno		
	» semestrale	» 200		Abb. annuo	L. 240
	» trimestrale	» 100		» semestrale	» 120
	Un fascicolo	8	» trimestrale	» 60	
			Un fascicolo	8	
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)					
Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.  
 Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.  
 I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30  
**Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.** . . . . . Pag. 38
- REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31  
**Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.** . . . . . Pag. 39
- REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32  
**Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.** . . . . . Pag. 40
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33  
**Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5% a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.** . . . . . Pag. 40
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34  
**Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.** . . . . . Pag. 41
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35  
**Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.** . . . . . Pag. 42
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36  
**Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale** . . . . . Pag. 42
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37  
**Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale** . . . . . Pag. 43

- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38  
**Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.** . . . . . Pag. 44
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39  
**Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944.** . . . . . Pag. 46
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40  
**Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.** . . . . . Pag. 47
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41  
**Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.** . . . . . Pag. 48

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottosegretari di Ministero si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

- del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;
- del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;
- del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;
- del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra;

## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI  
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI · SALERNO  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

## ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	(Un fascicolo)	» 4		(Un fascicolo)	» 8

## ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	(Un fascicolo)	» 4		(Un fascicolo)	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obblighzioni, cartelle)

Nel Regno	{	Abbonamento annuo . . . L. 100 -	All'Estero . . . . .	{	Abbonamento annuo . . . L. 200 -
		Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. . . . . Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione . . . . . Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. . . . . Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari . . . . . Pag. 54

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonerazione dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704 . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale . . . . . Pag. 56

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:



DEL REGNO

UFFICIALE  
D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 23 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	> semestrale	> 100		> semestrale	> 200		> semestrale	> 60		> semestrale	> 120
	> trimestrale	> 50		> trimestrale	> 100		> trimestrale	> 30		> trimestrale	> 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . . . L. 100		All' Estero	Abbonamento annuo . . . . . L. 200							
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati							

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.  
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.  
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO  
LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52  
**Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.** . . . . . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53  
**Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.** . . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54  
**Concessione della medaglia di benemerenzza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.** . . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55  
**Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960.** . . . . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56  
**Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.** . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.  
**Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione** Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.  
**Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra.** Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.  
**Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazioni Naz. Combattenti.** Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.  
**Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra.** . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.  
**Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di guerra.** . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944.  
**Nomina del Commissario della C. I. T.** . . . . . Pag. 68

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.  
**Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia.** . . . . . Pag. 68

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.  
**Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.** . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.  
**Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.** . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.  
**Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.** . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022;  
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;  
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;  
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

# GAZZETTA

## DEL REGNO



# UFFICIALE

## D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI  
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 240
	> semestrale	> 100		> semestrale	> 200		> semestrale	> 120
	> trimestrale	> 50		> trimestrale	> 100		> trimestrale	> 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	8
Al solo « <b>BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI</b> » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno	Abbonamento annuo		L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo		L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

## ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della *Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».*

Nel numero 8 della *Gazzetta Ufficiale*, al rigo 3 dell'Art. I del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della *Gazzetta Ufficiale*, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificato in « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944, concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole « Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato », vanno sostituiti col seguente: « Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma »;

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.  
**Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.** . . . . . Pag. 66
- REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.  
**Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.** . . . . . Pag. 66
- REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.  
**Nomina del Rettore della R. Università di Bari.** . . . . . Pag. 67
- REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.  
**Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944.** . . . . . Pag. 67
- REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.  
**Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.** . . . . . Pag. 68
- R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.  
**Gestione Ospedali Militari Marittimi.** . . . . . Pag. 69
- R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.  
**Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.** . . . . . Pag. 69
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.  
**Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo « Unione Militare. »** . . . . . Pag. 70
- DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.  
**Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.** . . . . . Pag. 70
- DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.  
**Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.** . . . . . Pag. 71

## Quando Mesagne è stata periferia della Capitale

**S**ETTEMBRE 1943: fu un periodo drammatico per la storia dell'Italia, con le truppe tedesche che occuparono il Paese, l'esercito italiano allo sbando, la Sicilia in mano agli anglo-americani.

Prima di questo tragico epilogo vi furono tre date che determinarono gli sviluppi successivi. Tre date che segnarono il destino dell'Italia e la svolta definitiva nello scacchiere della politica. La prima è quella del 25 luglio 1943 con l'allontanamento di Mussolini dal governo e il suo successivo arresto; egli dopo qualche giorno, con l'aiuto dei tedeschi, riuscì a fuggire e fondare il 15 settembre del '43 la Repubblica di Salò.

La seconda data da tenere in considerazione è quella del 3 settembre con la firma dell'armistizio, che pose l'Italia dinanzi ad una resa incondizionata; in quella circostanza le Autorità italiane non chiesero neanche lo status di cobelligerante o di alleato.

La terza fu certamente l'8 settembre, con la fuga del Re da Roma, lasciando la Capitale nelle mani delle truppe tedesche, benchè a difesa della capitale vi fossero diverse Divisioni, certamente in numero maggiore rispetto al nemico.

Il giorno 10 settembre del 1943, alle ore 14,00, il re arrivò a Brindisi a bordo della corvetta "Baionetta" proveniente da Ortona a Mare-Pescara. Sull'unità della Regia Marina, oltre ai reali, vi era anche ciò che rimaneva di un governo ormai a brandelli: due ministri, un commissario e ben 57 generali, e su questo dato sarebbe opportuno porre delle riflessioni: tanto si è scritto e condannato in merito alla fuga dei reali, ma poco si è detto in merito alla codardia dei vertici militari i quali lasciarono le truppe allo sbando e pensarono solo di poter mettere in salvo la propria pelle. Come non ricordare, a tal proposito, le poche righe con le quali Indro Montanelli e Mario Cervi hanno fissato l'evento della partenza dalla costa abruzzese del corteo reale? Scrissero: "Gli eletti furono in tutto 57, agli altri che rimasero a terra imprecaando e mostrando i pugni - alcuni nella foga di squagliarsela erano saliti su una draga priva di equipaggio, che ovviamente non si mosse - fu promesso che sarebbe arrivata una seconda unità, a raccogliarli. La promessa, stranamente, fu mantenuta alle sette del mattino, allorchè un'altra nave da guerra entrò nel porto. Ma i



Badoglio a Brindisi.

respinti si erano dispersi, e a testimonianza dell'unica vera battaglia che lo Stato Maggiore italiano aveva ingaggiato dopo l'8 settembre restavano solo fagotti e cartocci" (I. Montanelli - M. Cervi, *L'Italia del Novecento*, Milano, Superpocket, 1999, p. 242).

Fortunatamente però questo non riguardò tanti altri valorosi soldati, che con la loro opera hanno scritto molte pagine di esemplare coerenza per la libertà dell'Italia.

La scelta di Brindisi non fu casuale, ma strategica in quanto appariva piuttosto sicura rispetto ad altre città del Meridione che erano minacciate dall'esercito tedesco in fuga.

All'arrivo dei sovrani Brindisi era una città in ginocchio, prostrata dai ripetuti bombardamenti, con case sbrindellate. Dei suoi 50mila abitanti, circa la metà si era rifugiata nei paesi limitrofi perché ritenuti più sicuri da eventuali bombardamenti (Mesagne, Oria, Latiano, Ceglie, Francavilla ecc.)

La famiglia reale fu ospitata presso il castello svevo, sede dell'Ammiragliato. Nei giorni successivi si doveva provvedere a trovare anche una

sistemazione ai vari Ministeri ed uffici per rendere operativo il nuovo Governo e con molto spirito di adattamento il Ministero degli Esteri fu ospitato in via De Leo nell'attuale palazzo Tarantini; il Ministero della Pubblica Istruzione presso il palazzo Crudomonte già sede del Provveditorato agli Studi; il Ministro della Real Casa, duca d'Acquarone, trovò ospitalità presso il palazzo Caravaglio a corso Umberto; il Ministero degli Interni venne alloggiato nel palazzo della Prefettura. Il giorno successivo, l'undici settembre, nel salotto dell'Ammiraglio Rubartelli comandante della Piazza di Brindisi, nacque Brindisi Capitale d'Italia. Il Consiglio presieduto dal Re era composto dal principe di Piemonte, dal Capo di Governo Badoglio, dal Ministro della Marina De Courten e dell'Aeronautica Sandalli, dai generali Ambrosio, Roatta, Puntoni e dal Ministro della Casa Reale duca d'Acquarone.

Certamente questa nuova Italia non nasceva sotto buoni auspici, doveva scollarsi di dosso diversi anni bui ed il nuovo governo, con i suoi rappresentanti, non sembrò dare agli italiani, e tanto meno agli alleati, un segno tangibile di cambiamento.

Di lì a poco iniziò a montare il malcontento con la nascita dei Comitati di Liberazione Nazionale. A Brindisi, tuttavia, il 16 novembre dello stesso anno si rese necessario un rimpasto con la nomina di nuovi sottosegretari - meno coinvolti con il passato regime. Fra le tante nomine troviamo anche quella a Capo di Stato Maggiore Generale del Maresciallo d'Italia Giovanni Messe.

Da Brindisi il governo provvide ad emanare diverse leggi e presso la tipografia di V. Ragione venne stampata la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, esse, com'è noto, quanto al luogo della


stampa, indicavano la sigla P.M. 151 e la data di pubblicazione, si denominavano di "Serie speciale". E Mesagne, in quel periodo, poco distante com'era da Brindisi, fu davvero periferia della capitale. Sono diversi, del resto, gli episodi o le circostanze per le quali Mesagne è stata ricordata. Come non citare ad esempio, la visita di Umberto

II al Convento ed al Santuario del Carmine ricordata dal defunto padre Ignazio Episcopo e

raccolta, qualche anno addietro da Roberto Scalera, che scrisse un articolo sui primi numeri di "Mesagne Oggi"? E ancora, citiamo le parole dell'avvocato Gianfranco Massa di Lecce, che di Umberto II ricorda: "Umberto non aveva potuto trovare alloggio presso l'ammiragliato ed era stato sistemato a Mesagne, non ricordo bene se al castello svevo o presso una famiglia del luogo". Sarebbe interessante trovare memoria di questi ricordi.

L'altro episodio invece è stato raccontato dallo scrittore romagnolo Gino Montesanto sulle pagine culturali del

"La Gazzetta del Mezzogiorno" in un articolo, apparso nel gennaio del 1994, dal titolo "Quell'otto settembre sulle strade di fuoco". "Tra i nostri soldati allo sbando, dopo la caduta di Mussolini - annotò -. Settimane senza un ordine, nelle campagne assolate nei pressi della stazione di San Vito dei Normanni, in località Campodoro, come in un limbo surreale. All'indomani del 10 settembre, finito il rancio, nelle ore più calde arrivò l'ordine di levare il campo e mettersi in marcia verso Mesagne, appena giunti sulla strada asfaltata, la nazionale che da Brindisi va a Taranto, dall'alto dei loro camion ci passarono sotto il naso canadesi, neozelandesi, marocchini, neri di chissà dove. I soldati bianchi ci osservavano con diffidenza, i negri ci sorride-



La Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 131, del 11 settembre 1943. Anno 51 - Numero 131. Sommario: Legge n. 141 - Approvazione del testo che regola gli uffici di pubblica amministrazione... Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nota di ringraziamento del Capo del Governo... Nota di ringraziamento del Capo del Governo... Nota di ringraziamento del Capo del Governo...



Mesagne, Piazza Orsini del Balzo e la Chiesa di S. Anna.

vano e facevano segni di saluto. Quando fummo tra le case, gruppi di persone lungo la strada lastricata, vedendoci sfilare silenziosi e ordinati, se pure sotto il peso degli zaini e delle armi, timidamente applaudivano. "Italiani, Italiani" gridavano i bambini e ci seguivano correndo. Altri si avvicinavano per chiederci da dove venivamo e dove eravamo diretti per chiederci notizie di loro congiunti.

La gente di Mesagne aveva capito la nostra situazione. La sera stessa molti di noi furono invitati nelle case. Io mangiai per la prima volta il purè di fave, la cicoria ripassata in padella col peperoncino. E trovammo anche brave donne che per pochi soldi ci avrebbero lavato i panni. Eravamo in un paese vero, un paese amico". Parole molto belle, quelle usate da Montesanto, che esprimono il bisogno di calore umano, di solidarietà, da parte di questi uomini provati dalla tragedia della guerra e il senso di ospitalità dimostrato dai mesagnesi verso questi giovani. Del resto, non è una novità che questa periferia, in un minuscolo regno quale era quello del Sud svolgeva un suo ruolo determinante. "L'8 settembre...la divisione Piceno' si trovava dislocata lungo il quadrilatero Francavilla-Latiano-Mesagne-Oria", annotò il capitano di fanteria Agostino degli Espinosa, nel suo volume "Il Regno del Sud".

"Tra Francavilla e Mesagne, Sua Maestà incontra un'aliquota del 93° Rgt. Fanteria in ricostruzione e in trasferimento per la zona di Massafra. Il reparto sarà incorporato nella Divisione "Legnano" che è in via di ricostruzione", annotò invece il generale Paolo Puntori, che fu 1° aiutante di campo del re Vittorio Emanuele e che pubblicò nel 1958 il suo volume: "Parla Vittorio Emanuele III".

E quindi aggiunse: "Purtroppo assistiamo a uno spettacolo pietoso: gli uomini sono in completo abbandono, hanno le uniformi lacere e ignorano assolutamente la disciplina. Più che un reparto organico - scrisse ancora -, sembra una banda armata e per di più armata male. Tra Mesagne e S. Vito vediamo un colossale deposito di munizioni degli alleati.

Il Re guarda il deposito e scuote la testa: "Con tanta dovizia di materiale", dice il Sovrano, "Non fanno un passo avanti. Sembra che abbiano paura di farsi male!". Sulla Divisione "Piceno", del resto negli scritti del generale Nicola Bellomo, pubblicati nel 1978, si legge: "...Per la difesa del territorio del IX Corpo d'Armata di Bari... grande unità mobile di manovra era la Divisione di fanteria "Piceno" (generale Coronati" già dislocata nel cuore del Salento e poi raccolta alla radice di questo nella zona di Francavilla-Oria-Latiano-Mesagne".

Ed anche a Mesagne, se vogliamo, fu pensato il primo numero del giornale monarchico "L'Unione", che vide la luce il giorno di Natale di 60 anni addietro. Esso, infatti, organo del costituendo partito monarchico era stato opera dell'ammiraglio Aslan Granafei di Serranova e del conte Ernesto Dentice di Frasso.

Brindisi in quei mesi di sessant'anni addietro, mesi convulsi senz'altro, si ritrovò ad essere capitale d'Italia, anche se di un'Italia estesa poco più di un fazzoletto di terra, ed ospitò il Re ed il Governo.

Da qui, senza enfasi, ma carte alla mano, si diede un contributo alla rinascita della nazione; si tenne in vita la continuità di quegli elementi costitutivi di uno stato che sono popolo, territorio e sovranità; da qui si provvide ad emanare nuove leggi, necessarie al ripristino dei servizi essenziali per la vita del Paese.

Le leggi vanno promulgate e pubblicate, dicono gli elementi essenziali del diritto, ed a Brindisi esse videro la luce sulla Gazzetta Ufficiale che veniva stampata presso la "Tipografia del Commercio V. Ragione", diceva l'ultima riga di testo utile di questi documenti, il cui gerente era Vittorio Testi. Il primo numero "Serie speciale - anno 84° - numero 1/B" fu pubblicato giovedì 18 novembre 1943, in luogo "P.M. 151". E si notano subito i provvedimenti di riordino non tanto e non solo per quella comunicazione della Presidenza del Consiglio con la quale si informava che, grazie a diversi passaggi, era stato varato il cosiddetto "Governo dei Sottosegretari". Si pensi che il Regio decreto 30 Ottobre 1943, n. 1/B risolve una questione formale di estrema importanza. Esso parla dell'Apposizione del "Visto" alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra, lo risolve stabilendo che il visto va apposto del "Capo del Governo", cioè Badoglio, il quale appone il visto a quel decreto proprio in virtù della norma stessa che si stava emanando. E subito dopo - Regio Decreto-legge 30 Ottobre 1943, n. 2/B - ecco l'altra norma fondamentale: "Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Rr. Decreti e d'altri provvedimenti", nonché decisione - con Regio Decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B - della "Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno". Quindi, altri due Decreti-legge, di evidente rilevanza. Con il Regio decreto-legge 1 novembre 1943, n. 4/B si stabiliva il "Passaggio, durante lo stato di guerra,

della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministro delle Comunicazioni a quello della Marina", mentre con il Regio Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B si provvedeva alle "Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri". E da questo decreto legge in avanti si può dire che la macchina burocratica viene ripristinata, con una costante: il sorvolo sulle formalità richieste perché i provvedimenti abbiano efficacia.

Non dispregio per quelle tuttavia, ma effettivo riconoscimento delle stesse e piena sottomissione ad esse "non appena - come più volte dicono i singoli dettati - le circostanze lo permetteranno".

A Brindisi - P. M. 151 -, nella tipografia del cav. Vincenzo Ragione, imparentato a Mesagne, periferia della capitale con la famiglia dell'arciprete don Daniele Cavaliere, furono stampate con ogni probabilità 6 numeri della Gazzetta Ufficiale per l'anno 1943 (dalla anno 84° n. 1/B di giovedì 18 novembre a quella del 18 dicembre 1943) e sei nel 1944, da quella di mercoledì 12 gennaio 1944 a quella di sabato 12 febbraio 1944, che però recava i provvedimenti assunti fino a tutto gennaio.

L'11 febbraio 1944, infatti, il governo passò a Salerno e mercoledì 16 febbraio 1944, la Gazzetta Ufficiale "Serie Speciale - Anno 85° - numero 7" reca come luogo di stampa proprio la città della Campania ed anche a voler essere ignari di tutti i cambiamenti, bastarono il primi tre provvedimenti pubblicati in quel numero a far capire che vi erano novità, e non di poco conto.

Si tratta di tre regi decreti legge dell'11 febbraio 1944, rispettivamente il n. 30, 31 e 32. "Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato" recita la rubrica del Regio Decreto-Legge n. 30; "Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati", si legge nelle rubrica del n. 31; e, infine, "Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato".

Tre provvedimenti che dicono come si fosse girata pagina nella vicende del Regno del Sud: Brindisi non era più capitale d'Italia. Quel fazzoletto di terra si era allargato: l'Italia stava assumendo un'altra fisionomia, fisica e politica.

Angelo Sconosciuto  
Mario Vinci